

1 È possibile assumere prove tramite videoconferenza con la partecipazione di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, o direttamente da parte di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente? In caso affermativo, quali sono le procedure o leggi nazionali applicabili?

Nell'ordinamento italiano e, in particolare, nel codice di procedura civile, manca un riferimento normativo specifico all'assunzione della prova tramite la videoconferenza.

La videoconferenza, tuttavia, non è estranea al nostro ordinamento.

L'art. 202 codice di procedura civile prevede che il giudice istruttore, quando dispone un mezzo di prova, "stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione". Tra le modalità dell'assunzione, in ottemperanza al Regolamento europeo n. 1206/2001, il giudice potrebbe disporre la raccolta del mezzo istruttorio anche tramite la videoconferenza.

Va anche ricordato che l'art. 261 codice di procedura civile prevede che il giudice può disporre una rilevazione cinematografica che richiede l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.

La videoconferenza è prevista esplicitamente nel codice di procedura penale (es. 205 ter cpp).

Dunque, per quanto riguarda la procedura disciplinata dagli artt. 10 e ss. del regolamento in oggetto, è da escludere l'applicazione del limite, previsto dall'art. 10, par. 4, costituito dalla "incompatibilità" con il nostro ordinamento.

L'unico limite eventualmente opponibile alla richiesta di videoconferenza è rappresentato dalla sussistenza di notevoli difficoltà ordine pratico.

In ordine alle modalità di assunzione dei vari tipi di prova si applicano il regolamento comunitario e il codice di procedura civile italiano, nonché le relative norme di attuazione.

Per quanto attiene alla procedura disciplinata dall'art. 17, lo Stato richiesto, dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti previsti dal par. 5 dell'art. 17 e quindi autorizzato l'assunzione diretta della prova, dovrebbe "incoraggiare" l'uso della videoconferenza, che, in quanto mera modalità di assunzione della prova, va verificata caso per caso presso l'autorità giudiziaria richiesta.

Quindi, salvo notevoli difficoltà di ordine pratico, che si riscontrano quando l'A.G. richiesta non può disporre di tale strumento di comunicazione, tutte le prove, fondate su una richiesta legittima, ai sensi dell'art. 10 e ss. o autorizzata, ai sensi dell'art. 17, sono suscettibili di assunzione tramite videoconferenza.

2 Vi sono restrizioni relative alla categoria di persone che possono essere sentite in videoconferenza? Ad esempio, possono essere interrogati solo testimoni o anche altre persone, quali esperti o parti in causa?

La videoconferenza è un utile strumento sia per ascoltare testimoni che le parti del processo. Non sussistono al riguardo problemi di compatibilità con il nostro ordinamento, che al contrario, prevede, com'è noto, sia la prova testimoniale, sia il libero interrogatorio delle parti, sia il giuramento della parte.

Per quanto attiene all'audizione di esperti, occorrerebbe affrontare a monte il problema relativo all'ammissibilità della consulenza tecnica di ufficio, soprattutto nella procedura di assunzione diretta della prova (art. 17).

Nel diritto italiano, la consulenza tecnica è disciplinata dagli artt. 61 e 191 – 201 codice di procedura civile. Gli esperti, di norma redigono una consulenza scritta (art. 195, 2° comma, codice di procedura civile), ma il giudice può richiedere anche chiarimenti. Una volta ammessa la consulenza, dunque, non dovrebbero porsi ostacoli in relazione alla possibilità di ascolto degli "esperti" tramite la videoconferenza. Il codice di procedura civile italiano prevede, infatti, che "quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori".

3 Quali sono le eventuali restrizioni sul tipo di prove che possono essere acquisite tramite videoconferenza?

In concreto, sembra che la videoconferenza sia strumento efficace per raccogliere soprattutto la prova testimoniale, il confronto dei testimoni e le dichiarazioni delle parti di causa.

Tuttavia il regolamento non affronta direttamente il tema della tipicità o della tassatività della prova e a livello concreto, si potrebbero porre problemi per quanto attiene alla consulenza tecnica, es. perizia grafologica, alla ricerca di dati genetici, alla prova telefonica.

4 Esistono restrizioni circa il luogo in cui la persona dev'essere sentita in videoconferenza? Deve trattarsi di un tribunale?

La raccolta della prova avviene di regola in una struttura giudiziaria o di polizia dello Stato richiesto territorialmente competente, ove sussista sia la strumentazione necessaria, sia la presenza di personale ausiliario di cancelleria. Allo stato, tuttavia, non esiste una casistica applicativa in materia civile. Nell'applicazione della videoconferenza nel rito penale, viene di regola utilizzato uno dei siti attrezzati disponibili che ricadono nel distretto di Corte d'Appello dell'Autorità Giudiziaria richiesta (aula di tribunale, aula bunker o saletta penitenziaria).

5 È consentito registrare le audizioni mediante videoconferenza? In caso affermativo, è disponibile l'apposita apparecchiatura?

Non si prospettano ostacoli normativi alla registrazione delle audizioni, ove consentito dalla legislazione dello stato richiedente.

Si applicano, comunque, nella assunzione della prova ex art. 4 e seguenti, gli artt. 126 codice di procedura civile e 46 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, relativi alla redazione del processo verbale.

6 In quale lingua devono essere svolte le audizioni a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi dell'articolo 17?

Tale aspetto non è disciplinato direttamente dal regolamento.

L'art. 5 del Regolamento, prevedendo che la richiesta e le comunicazioni sono formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto, potrebbe fornire una indicazione in ordine alla lingua in cui vanno svolte le audizioni.

Nell'ipotesi di richieste presentate ai sensi degli artt. 10 e ss., ove si applica il diritto interno, l'audizione deve avvenire nella lingua italiana.

L'art. 122 del nostro codice di procedura civile prevede, infatti, che "In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete".

Nella procedura di cui all'art. 17, invece, si applica il diritto dello Stato richiedente. Tale disposizione potrebbe anche avere conseguenze in ordine alla lingua di svolgimento della prova. La lingua dovrebbe essere, quindi, anche quella dello Stato richiedente. In tal caso, potrebbero occorrere degli interpreti.

L'Autorità competente ad autorizzare l'assunzione diretta della prova potrebbe, peraltro, indicare le condizioni per eseguire la prova, tra cui potrebbe esservi anche l'indicazione della lingua.

7 A chi spetta la responsabilità di procurare gli interpreti, in caso di necessità, in entrambi i tipi di audizione? In quale luogo devono operare gli interpreti?

Il regolamento non disciplina in particolare tale aspetto.

Nella procedura di cui all'art. 10 e ss. si applica la legge dello Stato richiesto.

Si applica in ogni caso, l'art. 122, 2° comma, codice di procedura civile già citato.

Il nostro codice prevede la nomina dell'interprete quando deve essere sentito un soggetto che non conosce la lingua italiana. Il presupposto, dunque, è che la lingua del processo (e del giudice procedente) sia quella italiana.

Le spese relative ai compensi degli interpreti, comunque, sono comunque rimborsabili, e sono poste a carico dell'autorità giudiziaria richiedente (cfr. art. 18).

Per quanto attiene al procedimento ai sensi dell'art. 17, si richiama il punto n. 6. La lingua dell'audizione dovrebbe essere anche quella dello Stato richiedente. Dunque, occorre far riferimento all'ordinamento dello Stato richiedente anche per la responsabilità della nomina degli interpreti. In tal caso l'Autorità competente per l'autorizzazione all'assunzione della prova diretta potrebbe chiedere informazioni in ordine alla nomina dell'interprete.

8 Quali procedure si applicano alle intese relative alle audizioni e per quanto riguarda l'obbligo di notificare alle persone da sentire la data e il luogo del procedimento? Al momento di fissare la data dell'audizione, quanto tempo occorre prevedere affinché la persona da sentire possa essere informata con sufficiente anticipo?

L'art. 250 del codice di procedura civile prevede che l'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale devono essere sentiti. L'art. 103 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede che l'intimazione deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire. La disciplina della prova testimoniale è prevista dagli artt. 244 – 257 bis codice di procedura civile nonché dagli artt. 102 -108 disposizione attuazione del codice di procedura civile.

9 Quali sono i costi collegati all'uso della videoconferenza e quali le modalità di pagamento?

I costi di una eventuale videoconferenza eseguita ai sensi dell'art. 4 (prova indiretta), prevista dal par. 4 dell'art. 10, sono rimborsati su domanda della autorità richiedente, come previsto dall'art. 18 par. 2 del regolamento.

Non è previsto tale obbligo di rimborso per l'assunzione diretta della prova tramite videoconferenza da parte dell'autorità straniera, ai sensi dell'art. 17.

10 Quali sono gli eventuali requisiti applicabili per garantire che la persona sentita direttamente dall'autorità giudiziaria richiedente sia a conoscenza del fatto che l'assunzione delle prove viene eseguita su base volontaria?

Incombe sull'Autorità richiedente l'onere di informare la persona da ascoltare che l'assunzione della prova avviene su base volontaria e la sussistenza di questa condizione rappresenta un elemento in base al quale si autorizza l'assunzione diretta della prova, ai sensi dell'art. 17.

Il Regolamento, invece, non prevede alcun obbligo analogo in capo alla autorità giudiziaria richiedente.

11 Quali procedure si applicano per verificare l'identità della persona da sentire?

In generale, l'identificazione del testimone è a carico dell'autorità richiedente che esegue la videoconferenza ai sensi dell'art. 17. Ove si tratti di prova indiretta si rammenta che, in tema di prova testimoniale, l'identificazione del testimone è disciplinata dall'art. 252 codice di procedura civile, a norma del quale: " il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternità, l'età, la professione e lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela con le parti, oppure un interesse nella causa." L'identificazione avviene dopo il giuramento, disciplinato dall'art. 251 codice di procedura civile. Nella prassi il giudice istruttore chiede anche un documento di identità e ne verbalizza gli estremi.

Per quanto attiene alle parti da ascoltare, se si tratta di un procuratore speciale si richiede anche la procura speciale.

12 Quali requisiti si applicano alla prestazione di giuramenti e quali informazioni deve fornire l'autorità giudiziaria richiedente quando è richiesto un giuramento durante l'assunzione diretta di prove ai sensi dell'articolo 17?

Per quanto attiene alla procedura di cui all'art. 17, non è prevista alcuna norma specifica. Potrebbe essere utile ricevere informazioni in relazione alla rilevanza penale (per l'ordinamento dello Stato richiedente) della falsa testimonianza o della reticenza, dipende dalla normativa processuale dello stato richiedente.

13 Quali sono le disposizioni in vigore per garantire che nel luogo in cui si svolge la videoconferenza vi sia una persona da contattare a cui l'autorità giudiziaria richiedente possa rivolgersi il giorno dell'audizione per mettere in funzione le apparecchiature di videoconferenza e per risolvere eventuali problemi tecnici?

Il nostro Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, responsabile per i collegamenti in videoconferenza, esegue prove di compatibilità con i tecnici stranieri nei giorni che precedono la data prevista per la videoconferenza.

14 Quali eventuali informazioni aggiuntive deve fornire l'autorità giudiziaria richiedente?

E' opportuno che unitamente alla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, l'Autorità Giudiziaria richiedente fornisca - se in possesso - i dati tecnici del sistema di videoconferenza utilizzato nel proprio Paese e, comunque, il nominativo e recapito telefonico di un contatto, preferibilmente di un tecnico specializzato e la lingua da utilizzare nel corso di queste attività.

Ultimo aggiornamento: 24/03/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.